




49.046.00701/2013.004325.0




Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 - 00186 Roma
Ufficio III



Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Direzione Generale per i Porti
Divisione 3
ROMA



OGGETTO: normativa sulle liberalizzazioni. Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 1160 del 10 dicembre 1999, concernente la disciplina dell'attività dei consulenti chimici di porto

In relazione a quanto indicato in oggetto ed in risposta alla vostra nota prot. M-IT-PORTI/1434 datata 7 novembre 2012, si rappresenta che a parere di questa Direzione Generale il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 non si applica ai consulenti chimici di porto.

Invero, il campo di applicazione del menzionato testo normativo afferisce alle professioni regolamentate il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità (si veda a tale riguardo il disposto dell'art. 1, comma 1 lett. a).

Non risulta tuttavia che i consulenti chimici di porto siano iscritti in ordini o collegi professionali autonomi, ma piuttosto in un registro istituito ai sensi dell'art. 68 del codice

~~della navigazione, pertanto essi appaiono esclusi dall'applicazione diretta della disciplina in questione.~~

Resta salva la facoltà di codesto Ministero, qualora lo ritenga necessario e conforme alla normativa di settore, di applicare analogicamente alla categoria interessata i principi istituiti dal D.P.R. in esame, al fine di garantire la qualificazione tecnica dei soggetti iscritti nel relativo registro.

Il Magistrato Addetto
Enrico Sigfrido Dedola

